



# COMUNE DI ZEDDIANI

PROVINCIA DI OR

## DETERMINAZIONE

### UFFICIO RAGIONERIA

N. 67 DEL 26/11/2024

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024**

#### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

**Viste:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n 2 del 24.01.2024, esecutiva, relativa a: "Bilancio di previsione 2024/2026 – approvazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 30.05.2023, esecutiva, relativa all'approvazione del PIAO 2023-2025 unitamente al Piano della Performance;
- i successivi atti di variazione del bilancio e del PIAO.;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2023;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022;
- la delibera della Giunta Comunale n. 85 del 20/11/2024, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: PERSONALE NON DIRIGENTE, FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024, INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE, DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, con la quale Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;

**Premesso che:**

- il Comune di Zeddiani ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

**Considerato che:**

- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile Area Finanziaria;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2024 in adeguamento dell'art. 79 CCNL 16.11.2022;

**Richiamato** l'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2024 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

**Considerato che** l'incremento di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Elevate Qualificazioni;

**Visto** l'art. 8 c.3 del D.L. n.13/2023 che consente agli Enti Locali titolari delle misure del PNRR e soggetti attuatori, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di incrementare oltre il limite introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

**Considerato che** il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *"Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli"*.

**Preso atto che** tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella Legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

**Premesso che** in autotutela l'Amministrazione ha deciso di far effettuare un lavoro di verifica straordinaria dei Fondi delle risorse decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014;

**Premesso che l'Ente risulta** titolare delle misure del PNRR e/o soggetto attuatore ma NON rispetta le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo ovvero, il rendiconto dell'anno 2023 NON è stato approvato da parte del consiglio comunale nei termini previsti dalla normativa vigente.

**Considerato che:**

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 come confermato dall'art. 79 comma 1 lett. A del CCNL 16.11.2022 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad **€ 41.006,99**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 22.5.2018 che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente", è prevista una integrazione pari a **€ 1.151,15**;

- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 687,10**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (11), a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per **€ 915,20**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018 (10), a decorrere dal 01.1.2021 e a valere dall'anno 2021, per **€ 845,00**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16.11.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 917,80**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 bis del CCNL 16.11.2018, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale si inseriscono le quote di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 1.124,90** (relativo a n. 1 B3 giuridico). Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
- per effetto del trasferimento dell'ex personale ATA da questo Ente presso il Comparto Scuola, già a far data dall'anno 2000, sono state decurtate dal fondo risorse pari ad **€ 604,77**;
- già a partire dagli anni precedenti, a seguito dell'affidamento delle posizioni organizzative/elevate qualificazioni e della relativa retribuzione di posizione, per gli Enti senza dirigenza, il fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è stato decurtato della quota delle risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale interessato per un valore pari ad **€ 2.788,87**;

#### **Tenuto conto che:**

- il numero di dipendenti in servizio nel 2024, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 7,25 è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 9,47, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c.2 D.Lgs. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di

sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;

- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2024 ai sensi dell'art. 79 commi 1 e 1 bis del CCNL 16.11.2022, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 42.588,22, di cui € 38.098,22 soggette ai vincoli;

#### **Preso atto che:**

è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziati:

- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, le somme destinate al finanziamento delle attività per l'attuazione della Legge Regionale SARDEGNA n. 19 del 1997 per € **3.900,00**;

#### **Ritenuto:**

di integrare le risorse variabili di cui all'art. 79 commi 2 e 3 CCNL 16.11.2022, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii per € **12.000,00**;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018. Sul fondo del trattamento accessorio viene inserito un importo pari ad € **428,67** - Totale Monte Salari (netto di oneri e arretrati) € 282.943,00 con Incremento variabile 2024 (0,22%) TOTALE € 622,47 di cui Quota fondo € 428,67 (pari al 68,87% del salario accessorio 2021) e quota Indennità risultato PO € 193,80 (31,13% del 2021);

#### **Considerato che:**

- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2024 risulta pari ad € 16.328,67, di cui € 3.900,00 soggette ai vincoli;

**Vista** la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «*A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

**Considerato che** il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

**Vista** la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

**Tenuto conto** che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo del 2024, pari a € **192,51**;

**Richiamato** l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

**Visto** l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*

**Tenuto conto** che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo;

**Pertanto:**

- l'importo del fondo complessivo 2024 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 58.916,89, di cui € 41.805,71 soggette al limite 2016;

**Vista** la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava pari a € 42.320,84 e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è confermato pari ad **€ 42.320,84**;

**Vista** la costituzione del fondo per l'anno 2024, che per le risorse soggetto al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, art. 79 c. 1 lett. b CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 lett. c CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 bis CCNL 16.11.2022, art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 5 CCNL 16.11.2022, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), risulta pari a **€ 41.805,71**;

**Considerato che**

- il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;
- l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 79 c.3 del CCNL 16.11.2022 che prevede un incremento anche per il fondo delle E.Q. per una quota pari ad **€ 193,80**;

**Preso atto che** il fondo 2024 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) deve essere decurtato per il superamento del limite del fondo 2016 per un valore pari ad **€ 151,15**;

**Considerato che:**

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2024 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad **€ 41.654,56**;

- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2024 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **58.573,23**;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2024 risulta rispettare il limite de 2016 come illustrato nella tabella sotto:

<b>TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017</b>		
	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2024</b>
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	<b>42.320,84</b>	<b>41.654,56</b>
Indennità di Posizione e risultato EQ anno corrente <b>COMPRESO</b> Quota integrazione EQ finanziate dalla Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022	<b>26.250,00</b>	<b>26.443,80</b>
Fondo Straordinario	<b>0,00</b>	<b>666,28</b>
Indennità di Posizione e risultato SEGRETARIO C-	<b>5.691,19</b>	<b>5.270,65</b>
<b>TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 COMPRESO Quota integrazione EQ finanziate dalla Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022</b>	<b>74.262,03</b>	<b>74.035,29</b>
<b>Quota integrazione EQ finanziate dalla Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022</b>		<b>193,80</b>
<b>RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPRESO Quota integrazione EQ finanziate dalla Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022</b>		<b>OK</b>

<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>		
	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2024</b>
Fondo stabile soggetto al limite	37.613,35	38.098,22
Fondo variabile soggetta al limite	4.900,00	3.900,00
Risorse fondo prima delle decurtazioni	42.513,35	41.998,22
Decurtazioni 2011/2014	192,51	192,51
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE</b>	<b>42.320,84</b>	<b>41.805,71</b>
Decurtazioni per rispetto 2016		151,15
<b>RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI</b>		<b>41.654,56</b>
Risorse stabili NON sottoposte al limite		4.490,00

Risorse variabili NON sottoposte al limite		12.428,67
<b>TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE</b>		<b>58.573,23</b>

**Preso atto che** risulta indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 80 c.1 CCNL 16.11.2022 una quota di **€ 30.490,01** in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale e differenziale stipendiale 2023);

**Visto** l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2024;

**Preso atto** degli indirizzi forniti dalla Giunta con delibera 85 del 20.11.2024 finalizzati alla ricostituzione del Fondo Straordinario ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999;

**Considerato che:**

- il Fondo Straordinario ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999 è stato regolarmente costituito nell'anno 1999 anno di nuova istituzione, come da Determinazione dell'area Amministrativo Sociale n. 236 del 22.12.1999 e regolarmente destinato in contrattazione per un importo pari a Lire 1.330.000 pari a € 686,89;
- negli anni successivi l'Ente aveva deciso di non confermare il Fondo Straordinario art. 14 CCNL 1.4.1999 la cui quota è stata inglobata nelle risorse storiche consolidate;
- il parere ARAN RAL 1816 definisce le modalità per la ricostituzione del Fondo Lavoro Straordinario ai sensi dell'art. 14 ed in particolare:

*"La disciplina dell'art.14 del CCNL dell'1.4.1999 può così riassumersi:*

*a) gli oneri per il pagamento di compensi per lavoro straordinario devono avere copertura solo ed esclusivamente nelle specifiche risorse derivanti dall'applicazione delle previsioni di tale clausola contrattuale;*

*b) le risorse destinate al lavoro straordinario, a far data dal 1999, sono state quantificate in misura fissa, nel senso che le stesse, presso ciascun ente, non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998;*

*c) a far data dal 31.12.1999, le risorse, quantificate ai sensi della precedente lett.b), dovevano essere ridotte nella misura del 3% (art. 14, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999); tale riduzione è stata prevista come "una tantum", nel senso che doveva essere effettuata una volta sola e con riferimento all'anno 1999;*

*d) pertanto, a far data dal 31.12.1999, per ciascun anno, le risorse destinate al lavoro straordinario possono essere solo quelle derivanti dall'applicazione del sistema di calcolo delle precedenti lett. b) e c);*

*e) le suddette risorse possono essere incrementate solo con quelle che specifiche disposizioni di legge destinano al lavoro straordinario in presenza di consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali, secondo le indicazioni dell'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999;*

*f) le risorse per lavoro straordinario, come quantificate nel rispetto delle regole suesposte, possono essere utilizzate solo nell'anno di riferimento;*

**Dato atto che** in applicazione delle modalità illustrate nel parere ARAN RAL 1816 il fondo straordinario per l'anno 2024 viene così costituito:

Riferimento Contrattuale	Lire	€
--------------------------	------	---

FONDO Art. 14 CCNL 1.4.1999 - Determina 236 del 22.12.1999	<b>1.330.000</b>	<b>686,89</b>
Riduzione del 3% a partire dall'anno 2000	39.900	20,61
<b>FONDO Art. 14 CCNL 1.4.1999 DAL 2024</b>	<b>1.290.100</b>	<b>666,28</b>

### DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di costituire il fondo risorse decentrate anno 2024, approvando l'allegato schema di costituzione;
2. di applicare l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
3. di applicare l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2024 rispetto ai presenti al 31.12.2018;
4. di costituire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 per un importo pari ad **€ 58.573,23**;
5. di prendere atto che:
  - a) la somma totale risulta stanziata per €. 16.240,01 Cap. 120/20/1 "Stipendi mensili al personale dipendente a tempo indeterminato";
  - b) per € 16.083,22 al Cap. 120/70/1 "Fondo miglioramento efficienza" competenza 2024;
  - c) le somme a carico del bilancio comunale previste pari a € 21.000,00 alla voce 120/22/1 "indennità di posizione organizzative" ed € 5250,00 alla voce 120/30/1 "Indennità risultato alle P.O." rispettano il limite di riferimento dell'anno 2016 pari € 26.637,61;
6. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad **€ 30.490,01**;
7. di stanziare ulteriori risorse per le somme derivanti dall'art. 79 c. 3 CCNL 2022 per la quota parte da destinare all'indennità di risultato delle E.Q. pari a **€ 193,80** che risultano stanziate nel capitolo Cap. 120/70/1 "Fondo miglioramento efficienza"
8. di ricostruire il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2024 nelle modalità indicate in premessa, per un importo pari ad **€ 666,28** pari all'importo originario del 1999 decurtato del 3% ai sensi dell'art. 15 c.1 lett. m) CCNL 1.4.1999, quota che rimane nelle disponibilità delle risorse stabili del Fondo risorse decentrate;
9. che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance/PIAO assegnato nel 2024 al Dirigente/Elevate Qualificazioni, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;
10. che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza.
11. di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.
12. di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio del sito istituzionale [www.comune.zeddiani.or.it](http://www.comune.zeddiani.or.it) e nella sezione Amministrazione Trasparente a norma del D.Lgs 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

*Dr.ssa Pili Anita*

*Firmato Digitalmente*

Zeddiani, li

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L.vo 82/2005).*